

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.

2) dr. Antonietta Savino Consigliera

3) dr. Stefania Basso Consigliera

All' esito udienza del 10.11.2026 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 2626 r.g.a.c per l'anno 2026

Tra

Asl Napoli 1 centro rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Trapani presso cui el.te domta in Napoli alla via M.Cristina di Savoia

Appellante

E

Durso Christian rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Bardini presso cui el.te dom.to in Roma via San Tommaso d'Aquino 116

Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 24.8.2026 , l'appellante Asl chiedeva la riforma della sentenza n. 7195 del 2026 del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda dell'attuale appellato ad ottenere la fornitura completa del presidio richiesto e cioè della carrozzina verticalizzante Karma Evo Altus .

Con il primo motivo di appello , l'Asl rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva violato il dpcm 12 gennaio 2017 che doveva essere applicato alla fattispecie in esame al contrario di quanto aveva ritenuto il Giudice con il riferimento al d.m. 332 del 27.8.1999.

Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il modello di carrozzina Karma Evo altus fosse l'unico in commercio idoneo con caratteristiche indispensabili per supportare le esigenze funzionali dell'appellato. Anche in questo caso vi era contestazione sul punto in fatto.

Con il terzo motivo l'appellante contestava il riferimento alla sentenza del Tribunale di Cassino poiché i fatti scrutinati nella sentenza richiamata erano diversi da quelli oggetto della presente causa .

Con il quarto motivo la sentenza veniva criticata per non aver valutato correttamente la documentazione prodotta dalla stessa Asl contraddicendosi nella motivazione.

Con il quinto motivo l'appellante rilevava che era necessario un giudizio tecnico per valutare se il presidio richiesto e quello offerto dall' Asl potessero essere validi e non ritenere che solo quello richiesto potesse soddisfare le esigenze di funzionalità dell'appellato.

Con il sesto motivo , l'appellante denunciava che la sentenza aveva violato i principi di appropriatezza e delle regole di assistenza protesica equiparando l'ausilio appropriato con lo specifico modello commerciale.

Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza perché correttamente motivata.

All'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .

Motivi della decisione

L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Alcuni principi giuridici e fatti sono pacifici. E' vero che alla fattispecie in esame si applica il d.m. 12 gennaio del 2017 avendo l'appellato fatto richiesta di un ausilio protesico nel 2025 e in data 20 gennaio 2025 vi era stata la visita fisiatrica che aveva stabilito la necessità di una nuova carrozzina verticalizzante essendo il sig. Durso affetto da atrofia muscolare spinale (sma) ma è altrettanto vero che il d.m. 332 del 1999 contiene principi non abrogati dal successivo decreto e anzi confermati come quelli sulla personalizzazione dell'ausilio protesico.

L'art. 17 comma quinto del dpcm del 2017 prevede infatti che " qualora l'assistito al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda , in accordo con il medico, un dispositivo appartenente ad una delle tipologie descritte negli elenchi allegati , con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione , il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta , ….. con la differenza a carico dell'assistito.

Con il decreto legge 50 del 2017 convertito nella legge 21 giugno n. 96 all'allegato 1 bis dell'art. 30 bis è previsto che il codice dell'ausilio sia anche quello 12.23.06.012 che corrisponde ad una precisa tipologia di carrozzina meglio descritta come " carrozzina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandati da pulsanti posti sul modulo joystick dell'ausilio" ed altre indicazioni facilmente reperibili sui siti specializzati.

Inoltre la nota dell ' Azienda ospedaliera universitaria Federico II del 27.1.2025 a firma della dottoressa Lucia Ruggiero nel riportare la patologia di cui soffre il sig. Durso , delle sue conseguenze sull'attività motoria e sulla vita quotidiana dello stesso , indica anche la carrozzina necessaria e indispensabile per permettergli un' esistenza meno gravosa e difficile con il modello relativo (karma evo altus) .

Non solo, ma la predetta nota rilevava che la carrozzina che l'appellato aveva prima in dotazione (ormai deteriorata e inservibile pacificamente) era funzionale e valida per le sue esigenze che nel frattempo ,a partire dal 2021 , si erano aggravate e che quindi era necessario avere una nuova carrozzina con le stesse caratteristiche .

Era a questo punto onere dell'Asl provare, ma in modo chiaro e preciso, che la somma autorizzata poteva essere sufficiente per acquistare una carrozzina avente le stesse caratteristiche , di quella ormai inutilizzabile, descritte nella nota del gennaio del 2025 .

L' Asl invece con note del tutto generiche e incomprensibili sostiene che la somma versata era sufficiente e che gli ausili richiesti in più (quali e perché) non erano necessari al sig. Durso per ridurre le sue difficoltà nel muoversi . Tutto è rimandato ad una Ctu che avrebbe dovuto avere una funzione esplorativa circa la migliore carrozzina da far avere all'appellato senza un riferimento certo da parte dell'Asl al contrario di quanto

sostenuto dal Sig. Durso sulla base della nota dell'Azienda ospedaliera prima citata e con precisi riferimenti ad un tipo di carrozzina prevista dalla legge (allegato 1 bis dell'art. 30 bis del d.l. 50 del 2017) e già utilizzata dallo stesso appellato con buoni risultati.

In definiva il tipo di carrozzina richiesta dal sig. Durso non era un specifico tipo commerciale ma una denominazione che esprimeva l'appropriatezza dell'ausilio protesico alla malattia di cui soffriva e che aveva il supporto dell' azienda ospedaliera universitaria. Gli altri motivi sono assorbiti dalle considerazioni che precedono.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

A) Rigetta l'appello;

B) Condanna l' Asl al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2906,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione ;

C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 , comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 , per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente nei cui confronti deve essere applicata la citata disposizione .

Napoli 10.11.2026 Il Presidente rel.